REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 609/77 che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1977/1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 609/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1977/1978 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2451/77 (4), le categorie di qualità « III » si applicano a talune frutta sino al 31 dicembre 1977 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2764/77 del Consiglio del 5 dicembre 1977 (5), ha prorogato sino al 31 dicembre 1982 il periodo di applicabilità della categoria di qualità « III » a taluni ortofrutticoli ; che, conseguentemente, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 609/77 per quanto riguarda le frutta per le quali le categorie di qualità « III » sono necessarie per coprire il fabbisogno del consumo ;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 609/77, la data del 31 dicembre 1977 è sostituita da quella del

— 30 aprile 1978 per le uve da tavola ;
— 30 giugno 1978 per le arance ;
— 31 marzo 1978 per i mandarini e i satsumas, le clementine, i tangerini e altri simili ibridi agrumi ;
— 31 maggio 1978 per i limoni ;
— 30 aprile 1978 per le mele delle varietà Belle de Boskoop e Cox's orange pippin ;
— 30 giugno 1978 per le mele della varietà Bramley's Seedling.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 24.
(4) GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 10.
(5) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 5.